CAMERA DEI DEPUTATI N. 886

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MAZZARINO

Presentata il 3 dicembre 1976

Statizzazione dell'istituto di magistero di Catania

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dal 1951 l'istituto di magistero di Catania svolge un'azione educativa indiscussa che fa onore al comune di Catania, il quale a suo tempo ne patrocinò l'istituzione.

Tra gli istituti superiori pareggiati, il magistero di Catania ha supplito, per 25 anni, alla funzione prevalentemente svolta dallo Stato nel campo degli istituti universitari.

Purtroppo, varie esigenze, tra cui, soprattutto, la precaria situazione economico-finanziaria degli enti locali, rendono oggi assolutamente necessaria la trasformazione dell'Istituto medesimo in facoltà universitaria statale.

La presente proposta di legge prevede nel Capo I all'articolo 1 che l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Catania diventi facoltà di magistero della Università statale di Catania ed all'articolo 2, conseguentemente, che il patrimonio dell'Istituto sia devoluto alla Università ed i contributi oggi corrisposti all'Istituto versati invece alla Università di Catania.

Nel capo II agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 riguardanti l'ordinamento didattico si fissano i piani di studio dei tre corsi di laurea e del corso di diploma oggi previsti nello statuto dell'Istituto pareggiato universitario di magistero di Catania garantendo così la continuità degli studi di coloro che sono iscritti ai vari corsi.

L'articolo 8 della proposta di legge prevede che decorsi quattro anni siano ripristinati i normali sistemi di iniziativa per la modifica dei piani di studio della Facoltà e dei corsi di laurea così come previsti dalle vigenti norme sull'istruzione universitaria.

Il Capo III, che tratta dell'organico, prevede la conservazione del posto per il personale insegnante e non insegnante oggi alle dipendenze dell'Istituto pareggiato universitario di magistero di Catania mediante trasferimento nei ruoli dell'Università statale di Catania, con la garanzia per la tutela dei diritti acquisiti in conseguenza dei preesistenti loro rapporti di lavoro.

Infine, il Capo IV prevede alcune norme transitorie e finali nonché la previsione dell'impegno finanziario per lo Stato e l'autorizzazione al Ministero del tesoro ad apportare le necessarie variazioni nel bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

TRASFORMAZIONE

ART. 1.

A decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge l'Istituto pareggiato universitario di magistero di Catania, il cui statuto è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, è trasformato in Facoltà di magistero dell'Università statale di Catania.

ART. 2.

Il patrimonio dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Catania è devoluto all'Università statale di Catania. I contributi statali attualmente corrisposti all'Istituto pareggiato di cui sopra saranno, a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo all'approvazione della presente legge, devoluti alla stessa Università statale di Catania.

CAPO II

ORDINAMENTO DIDATTICO

ART. 3.

La Facoltà di magistero dell'Università statale di Catania così costituita conferisce le seguenti lauree ed il seguente diploma:

a) laurea in materie letterarie;

b) laurea in pedagogia;

c) laurea in lingue e letterature straniere;

d) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Le lauree di cui alle lettere *a*, *b*, *c* si conseguono dopo un corso di studi quadriennale; il diploma di cui alla lettera *d* si consegue dopo un corso di studi triennale.

ART. 4.

I titoli di ammissione al corso di laurea in materie letterarie sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli insegnamenti fondamentali impartiti nel suddetto corso di laurea sono quelli indicati nella tabella XIV allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante « Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario ». Gli insegnamenti complementari sono i seguenti:

1) grammatica latina;

2) filologia romanza;

3) filologia germanica;

4) istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

5) storia dell'arte medioevale e moderna;

6) storia della letteratura latina medioevale;

7) paleografia;

8) civiltà greca;

9) letteratura cristiana antica;

10) storia del Cristianesimo;

11) storia del Risorgimento;

12) storia della Sicilia;

13) linguistica;

14) estetica;

15) letterature moderne;

16) lingua e letteratura anglo-americana;

17) lingua e letteratura russa;

18) storia della lingua italiana;

19) filologia italiana.

ART. 5.

I titoli di ammissione al corso di laurea in pedagogia sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli insegnamenti fondamentali impartiti nel suddetto corso di laurea sono quelli indicati nella tabella XV allegata al regio decreto n. 1652 anzidetto.

Gli insegnamenti complementari sono i seguenti:

1) filologia romanza;

2) filologia germanica;

3) istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

4) psicologia;

5) storia dell'arte medioevale e moderna:

6) storia della letteratura latina medioevale;

7) paleografia;

8) civiltà greca;

9) letteratura cristiana antica;

10) storia del Cristianesimo;

11) storia del Risorgimento;

12) storia della Sicilia;

13) storia della filosofia antica;

14) storia della filosofia medioevale;

15) storia della filosofia moderna;

16) psicologia dell'età evolutiva;

17) filosofia della religione;

18) storia delle dottrine politiche;

19) teoria e storia della didattica;

20) linguistica;

21) medicina sociale.

ART. 6.

I titoli di ammissione al corso di laurea in lingue e letterature straniere sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli insegnamenti fondamentali impartiti nel suddetto corso di laurea sono quelli indicati nella tabella XVI allegata al regio decreto n. 1652 anzidetto.

Gli insegnamenti complementari sono i seguenti:

1) storia della filosofia;

2) filosofia;

3) pedagogia;

4) storia dell'arte medioevale e moderna;

5) estetica;

6) letterature moderne;

7) lingua e letteratura anglo-americana;

8) lingua e letteratura russa.

ART. 7.

I titoli di ammissione al corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli insegnamenti fondamentali impartiti nel suddetto corso di diploma sono quelli indicati nella tabella XVII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652.

Insegnamenti complementari:

— lingua moderna straniera a scelta (biennale).

ART. 8.

Modifiche agli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge potranno essere apportate come stabilito dalla legge 11 aprile 1953, n. 312, e sue successive modificazioni.

ART. 9.

La facoltà di magistero presso l'Università statale di Catania può funzionare anche in sede diversa da quella dell'Ateneo.

Il Preside di facoltà, può, in questo caso, assumere la funzione di pro-rettore.

ART. 10.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Catania è sciolto alla data di pubblicazione della presente legge.

Su proposta del Ministro della pubblica istruzione e con decreto del Presidente della Repubblica sarà nominato un commissario con l'incarico di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione della presente legge.

L'incarico di cui al comma precedente potrà essere dato, nominandolo commissario governativo, al Rettore dell'Istituto universitario pareggiato in carica all'entrata in vigore della presente legge.

Tale incarico non dovrà avere, in ogni caso, durata superiore ad un anno accademico.

CAPO III

ORGANICO

ART. 11.

I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio presso l'Istituto pareggiato universitario di magistero di Catania di cui all'articolo 1, sono inquadrati nel corrispondente ruolo organico statale delle università restando assegnati alla disciplina ed alla sede ove prestano servizio.

Gli assistenti di ruolo, attualmente in servizio presso l'anzidetto Istituto sono in-

quadrati, occorrendo anche in soprannumero, nel corrispondente ruolo organico statale delle Università, restando assegnati all'insegnamento al quale prestano la propria attività didattica e di ricerca ed alla sede in cui prestano servizio. Tale inquadramento sarà effettuato con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Gli inquadramenti di cui al presente articolo vengono disposti nella qualifica e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza. Il personale inquadrato conserva l'anzianità di servizio maturata, a tutti gli effetti giuridici ed economici.

I professori incaricati, che siano già in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, conservano o possono chiedere la stabilizzazione dell'incarico.

ART. 12.

Il personale amministrativo, di biblioteca, tecnico ed ausiliario di ruolo dell'Istituto pareggiato universitario di magistero di Catania, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, dalla stessa data, ove occorra anche in soprannumero, nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, nonché dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni.

L'inquadramento del personale di cui al presente articolo nella rispettiva carriera è effettuato nella qualifica e classe di stipendio corrispondente a quella già rivestita. Il personale inquadrato conserva l'anzianità maturata a tutti gli effetti giuridici ed economici.

A domanda il personale di cui al presente articolo potrà essere confermato nella sede in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

Il personale non di ruolo non insegnante, assunto in data non posteriore al 30 giugno 1976, ed in servizio nell'Istituto pareggiato universitario di magistero di Catania di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato e classificato, da quest'ultima data, nelle categorie di impiego statale non di ruolo di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.

La classificazione viene effettuata nelle categorie di cui il personale predetto abbia effettivamente esercitato le mansioni, con l'osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria, previste dall'art. 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, con esclusione del requisito dell'età.

Al personale stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 3, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Il personale che ritenga di aver diritto all'applicazione delle disposizioni suindicate deve presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

Al personale docente e non docente di ruolo dell'Istituto pareggiato universitario di magistero di Catania di cui all'articolo 1 che, per effetto della presente legge, viene inquadrato nei ruoli organici statali, i servizi comunque prestati alle dipendenze dell'Istituto di cui sopra, antecedentemente all'inquadramento, sono computati a domanda ai sensi del vigente testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Si applicano, rispettivamente, l'articolo 12 oppure l'articolo 14 del citato testo unico secondo che detti servizi siano stati prestati con o senza iscrizione all'assicurazione

generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi o integrativi di essa.

ART. 15.

Gli studenti regolarmente iscritti presso l'Istituto pareggiato universitario del magistero di Catania di cui all'articolo 1 sono iscritti al corrispondente anno di corso presso la stessa Facoltà di magistero presso l'Università statale di Catania.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 16.

Entro tre mesi dalla data della sua nomina, il commissario governativo di cui al precedente articolo 10, provvederà alla redazione dell'inventario del patrimonio dell'Istituto pareggiato universitario di Catania.

ART. 17.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

ART. 18.

Agli oneri finanziari non coperti dalle devoluzioni e dai contributi di cui all'articolo 2 della presente legge si provvede, nell'anno finanziario 1977, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo numero 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.